



Comune di Verdabbio

Cantone dei Grigioni

REGOLAMENTO COMUNALE AZIENDA ACQUA POTABILE



Indice

I. NORME GENERALI.....	3
Art. 1 Disposizioni generali	3
Art. 2 Captazione e fornitura di acqua.....	3
Art. 3 Captazioni private.....	3
Art. 4 Diritto di attraversamento.....	3
Art. 5 Diritto di accesso	3
II. FORNITURA DI ACQUA	4
Art. 6 Erogazione	4
Art. 7 Obbligo di allacciamento.....	4
Art. 8 Allacciamenti fuori zona	4
Art. 9 Limitazione sospensione d'erogazione.....	4
Art. 10 Contatori.....	5
Art. 11 Sospensioni di fornitura	5
III. DISPOSIZIONI TECNICHE	5
Art. 12 Allacciamenti	5
Art. 13 Domanda di allacciamento	5
Art. 14 Esecuzione dell'allacciamento.....	6
Art. 15 Rotture.....	6
Art. 16 Impianti privati	6
Art. 17 Concessioni per installazioni	6
Art. 18 Tubazioni e materiale sintetico	6
IV. NORME DI PROCEDURA	7
Art. 19 Istanza di fornitura.....	7
Art. 20 Abbonamento e tasse.....	7
Art. 21 Modifica di abbonato	7
V. FINANZIAMENTO.....	7
Art. 22 Conteggi.....	7
Art. 23 Tasse	8
Art. 24 Diritto di pegno.....	8
VI. DISPOSIZIONI PENALI E TRANSITORIE	8
Art. 25 Multe	8
Art. 26 Entrata in vigore	8

I. Norme generali

Art. 1 Disposizioni generali

Il presente regolamento disciplina la costruzione e la gestione dell'acquedotto comunale.
L'acquedotto viene potenziato secondo i crediti concessi dall'Assemblea comunale.
Gli allacciamenti sono da costruire a spese dei privati.

Art. 2 Captazione e fornitura di acqua

La captazione e la fornitura dell'acqua potabile e industriale per tutto il territorio comunale è un diritto di privativa che spetta al Comune.
La relativa gestione è affidata all'Azienda comunale dell'acqua potabile, gestita dal Municipio, in seguito brevemente chiamata Azienda.

Art. 3 Captazioni private

Per la zona industriale e per la zona agricola il Municipio potrà autorizzare, a ben precise condizioni, delle captazioni dirette mediante convenzioni di durata adeguata all'importanza dell'investimento, come pure fornitura a terzi da parte del proprietario dell'impianto.

Art. 4 Diritto di attraversamento

Le tubazioni pubbliche vengono posate, di regola, entro il campo stradale, oppure entro gli allineamenti approvati. Se una tubazione deve attraversare fondi privati, i proprietari sono obbligati a tollerare l'attraversamento contro una congrua indennità. In caso di disaccordo l'indennità viene fissata dalla competente commissione d'espropriazione.

Se le prerogative del fondo servente dovessero cambiare per esempio causa costruzione, la tubazione viene spostata a spese dell'Azienda.

Questo obbligo può venir riscattato, al momento della posa della tubazione, mediante il pagamento di un'indennità. Il diritto di attraversamento va annotato a Registro Fondiario.

Art. 5 Diritto di accesso

Il Municipio, rispettivamente i preposti all'Azienda, hanno il diritto di accedere alle proprietà private dei singoli abbonati per controllare il funzionamento degli impianti dell'acqua potabile, del contatore e per verificare se gli abbonamenti sono in consonanza con il presente regolamento. Ogni rifiuto da parte del proprietario o locatario al libero accesso, comporta l'immediata sospensione della fornitura.

II. Fornitura di acqua

Art. 6 Erogazione

L'Azienda fornisce l'acqua nell'ambito di un uso normale per i fondi siti nella zona edilizia. La fornitura di acqua per scopi artigianali e industriali richiede il consenso del Municipio.

Se all'Azienda nascono spese particolari, a conseguenza degli impianti speciali, la concessione può venir abbinata alla prestazione di contribuenti a fondo perso da parte del richiedente. In caso di scarsità d'acqua, il Municipio può ridurre la fornitura d'acqua a tutti gli utenti mediante appropriati accorgimenti.

Fuori della zona edilizia possono essere concessi allacciamenti all'acquedotto, solo per scopi agricoli e forestali.

Art. 7 Obbligo di allacciamento

Nelle località servite dell'acqua potabile, ogni edificio adibito ad abitazione deve essere allacciato alla medesima.

In generale ogni proprietà ha diritto ad un allacciamento separato sulla tubazione comunale. Eccezionalmente, l'Azienda ha la facoltà di raggruppare a un medesimo allacciamento diversi utenti: in tal caso essa ripartirà tra gli interessati la spesa dovuta per i tratti di tubazione in comunione. Più stabili appartenenti a uno stesso proprietario dovranno avere abbonamenti separati.

Per case plurifamigliari o condomini è inoltre applicabile quanto previsto dal regolamento tariffe dell'Azienda acqua potabile. La fornitura riguarda unicamente l'immobile o la proprietà per i quali viene accordata e non può sotto alcun titolo, essere trasferita da un immobile all'altro, nè cumulata.

Art. 8 Allacciamenti fuori zona

Nelle località non ancora servite dalla rete di distribuzione gli edifici adibiti ad abitazione devono disporre di un impianto di acqua proprio. Il Municipio di Verdabbio, previo accordo con il Comune su cui si trova la proprietà del richiedente, può, in via eccezionale, concedere la fornitura dell'acqua potabile a quegli immobili situati fuori dalla giurisdizione di Verdabbio che, per la loro particolare situazione, non possono allacciarsi alla rete del Comune a cui appartengono.

Il Municipio di Verdabbio, previo accordo con i Comuni vicini, può in via eccezionale, autorizzare questi ultimi alla fornitura dell'acqua potabile a quegli immobili situati nella sua giurisdizione che, per la loro particolare situazione, non possono allacciarsi alla rete comunale.

Art. 9 Limitazione sospensione d'erogazione

La limitazione del consumo, o l'eventuale sospensione del servizio dipendenti da mancanza di acqua, da esigenze di manutenzione, da modifica agli impianti, o da cause di forza maggiore, non dà diritto all'abbonato di pretendere alcun indennizzo.

Nei casi di interruzione del servizio, per più di dieci giorni consecutivi, l'abbonato avrà diritto ad una proporzionale riduzione della tassa base escluso qualsiasi risarcimento per danni diretti o indiretti.

In casi di straordinaria siccità o per carenza di acqua, quando l'acqua non bastasse agli usi domestici e pubblici, si potrà limitare o sospendere la distribuzione dell'acqua di uso industriale, vietare l'innaffiamento di giardini, orti, campi e prati, avendo cura del minor danno possibile; è escluso qualsiasi risarcimento per danni diretti o indiretti. In ogni caso, nel limite del possibile, l'utenza verrà avvertita dell'inizio dell'interruzione.

Art. 10 Contatori

L'Azienda si riserva il diritto di applicare a tutti gli abbonati, o a parte di essi, il contatore. Esso servirà unicamente per la definizione della tassa base.

La scelta, l'acquisto, la posa e la manutenzione, nonché l'eventuale sostituzione del contatore sono a carico dell'Azienda.

L'abbonato pagherà una tassa annuale di noleggio corrispondente alla capacità del contatore stesso e fissata dall'apposito regolamento tariffe.

Qualsiasi guasto al contatore causato per trascuratezza dell'abbonato verrà riparato a sue spese.

Nel caso in cui il funzionamento del contatore risultasse difettoso, il consumo sarà stabilito nella misura corrispondente allo stesso periodo dell'anno precedente, o a giudizio dell'Azienda se si tratta del primo anno di esercizio.

Se un abbonato dubitasse che il contatore non funziona con precisione, l'Azienda procede, su richiesta scritta dell'utente, a una verifica immediata. Se dalla verifica risultasse un difetto di funzionamento, le spese di controllo e di riparazione vanno a carico dell'Azienda.

Nel caso contrario, queste spese sono a carico dell'utente.

Art. 11 Sospensioni di fornitura

L'Azienda può sospendere la fornitura di acqua nei seguenti casi:

- a) prelievo illegale di acqua,
- b) se l'utente è in mora di più di tre mesi con il pagamento delle tasse di allacciamento e di consumo
- c) se la costruzione e la manutenzione delle tubazioni di adduzione alla casa e le installazioni interne non vengono eseguite secondo le prescrizioni.

III. Disposizioni tecniche

Art. 12 Allacciamenti

Gli allacciamenti privati sono da eseguire secondo le prescrizioni comunali.

L'Azienda indica il punto di allacciamento, il tracciato, la dimensione della tubazione e la posizione del contatore.

Le spese di costruzione, manutenzione e pulizia dell'allacciamento sono a carico del privato.

I titolari di allacciamenti privati sono obbligati a concedere a terzi l'uso comune della tubazione, contro un congruo indennizzo.

Se nelle vicinanze di una tubazione di adduzione viene posata una tubazione pubblica, il proprietario del fondo può venir obbligato ad allacciare ad essa la propria casa. Il diritto di attraversamento si avvale dei disposti dell'art. no. 691 CCS.

Art. 13 Domanda di allacciamento

I nuovi allacciamenti all'acquedotto, come pure le modifiche alle tubazioni esistenti, sono soggetti ad approvazione.

Il committente deve inoltrare domanda al Municipio corredata dai relativi piani.

Una concessione scade se entro l'anno non vengono iniziati i lavori. La costruzione e la manutenzione degli impianti privati sottostanno alla sorveglianza dell'Azienda. Dalla collaborazione degli organi comunali nel rilascio della concessione e nel controllo non può venir dedotta responsabilità alcuna per il Comune.

Art. 14 Esecuzione dell'allacciamento

L'impianto della tubazione comunale sino al fabbricato dell'utente resta di proprietà dell'interessato, eccettuato il contatore.

Requisiti inerenti le opere di sterro:

- a) lo scavo dovrà avere una profondità minima di 1 (uno) metro,
- b) il riempimento dello scavo potrà avvenire solo a posa ultimata della tubazione di allacciamento e dopo prova di tenuta della stessa,
- c) per opere che comportano la manomissione dell'area pubblica devono essere ossequiate le disposizioni all'uopo emanate dal Municipio.

Per casi in cui l'allacciamento comporta l'attraversamento di proprietà intermedie, il richiedente dovrà produrre una dichiarazione in cui dimostri di aver acquistato tale diritto.

Se in seguito a rifacimento della rete comunale, sostituzione di vecchie tubazioni, potenziamenti, ecc. occorra modificare o adattare la presa dell'acqua alla tubazione comunale e la relativa tubazione di adduzione allo stabile privato, la spesa per tutto il lavoro occorrente a dette modifiche, limitatamente alla parte situata sul territorio comunale, viene sopportata dall'Azienda.

Art. 15 Rotture

In caso di rotture, l'abbonato dovrà approntare le opere di scavo ed avvertire immediatamente l'Azienda: per suo comprovato ritardo, la perdita sarà valutata e fatturata al proprietario.

E' in ogni caso proibito all'abbonato ed agli installatori di manomettere tubazioni o impianti precedenti il contatore.

Art. 16 Impianti privati

L'esecuzione e la manutenzione degli impianti di distribuzione a partire dal contatore, impianti privati, competono all'abbonato.

Le installazioni devono essere eseguite conformemente alle direttive della Società svizzera per l'industria del gas e dell'acqua.

Art. 17 Concessioni per installazioni

I lavori relativi agli impianti dovranno essere affidati unicamente a quegli installatori che sono provvisti di un regolare permesso accordato dal Municipio.

Ogni installatore è obbligato a notificare alla Azienda qualsiasi impianto da lui eseguito ed inerente il servizio dell'acqua potabile.

La concessione può essere revocata in ogni tempo all'installatore che non si attiene scrupolosamente alle prescrizioni regolamentari.

Art. 18 Tubazioni e materiale sintetico

Se vengono posate tubazioni di materiale sintetico, bisogna avvisare l'Azienda elettrica. Al punto di allacciamento bisogna posare una saracinesca che deve venir marcata con un indicatore.

IV. Norme di procedura

Art. 19 Istanza di fornitura

Il proprietario del fondo o che per esso debitamente autorizzato che intende ottenere la fornitura dell'acqua, deve inoltrare una domanda scritta almeno quindici giorni prima e corredata dei seguenti atti:

- a) relazione tecnica da cui risulti:
 - lo scopo dell'impiego dell'acqua (uso domestico, industriale, ecc.),
 - il nome degli esecutori degli impianti interni,
 - il nome degli installatori degli apparecchi speciali specificando, in quest'ultimo caso, l'uso e il numero degli stessi,;
 - il nome dell'impresa di costruzione;
- b) progetto indicativo dal quale risulti:
 - l'ubicazione dello stabile o della proprietà da servire,
 - l'indicazione presumibile del punto di attacco alla tubazione comunale, il diametro richiesto della tubazione di allacciamento e l'ubicazione prevista del contatore.

A seguito di quanto esposto sopra l'Azienda si metterà in contatto con l'interessato, al fine di confermare, precisare o condizionare a nuove soluzioni le sue proposte scritte: in ogni caso le decisioni in merito sono di esclusiva pertinenza dell'Azienda.

Non vengono stipulati abbonamenti separati con i locatari di case, di appartamenti, di negozi, ecc.

Art. 20 Abbonamento e tasse

Nell'abbonamento verrà fissata la tassa base che l'utente è tenuto a pagare anche se il consumo effettivo d'acqua non raggiunge tale importo. L'abbonamento decorre dal mese dell'avvenuta immissione dell'acqua nella proprietà privata e si rinnoverà tacitamente di anno in anno il primo di gennaio, qualora da una delle due parti non venisse data disdetta, in forma scritta con un anticipo di almeno tre mesi.

Le tasse relative a frazioni di un anno sono computate in ragione di 1/12 per ogni mese a decorrere dal mese d'immissione, questo compreso fino alla scadenza dell'anno.

Art. 21 Modifica di abbonato

Il proprietario non potrà prelevare dai suoi inquilini, per il consumo dell'acqua potabile, tasse superiori a quelle previste dal regolamento comunale.

Ogni trapasso di proprietà deve essere notificato all'Azienda a cura del vecchio proprietario.

Il nuovo ed il vecchio proprietario rispondono solidamente per il pagamento delle tasse arretrate precedenti la notifica. Gli oneri d'abbonamento per il nuovo proprietario hanno luogo a decorrere dall'inizio del mese successivo alla data di notifica.

V. Finanziamento

Art. 22 Conteggi

L'Azienda acqua potabile allestirà un conto economico. Con i proventi delle tasse sul consumo d'acqua e degli allacciamenti, l'Azienda provvederà all'ampliamento, alla manutenzione dell'acquedotto e all'ammodernamento del suo conto.

Art. 23 Tasse

La tassa annua per il consumo di acqua è fissata nel modo seguente:

~~tassa base~~	~~fr. 20.-~~
~~rubinetto cucina~~	~~fr. 10.-~~
~~rubinetto lavatoio~~	~~fr. 15.-~~
~~rubinetto bagno/doccia~~	~~fr. 15.-~~
~~rubinetto gabinetto~~	~~fr. 15.-~~
~~altri rubinetti, per rubinetto~~	~~fr. 8.-~~
~~fontana agricola~~	~~fr. 20.-~~

**ADEGUAMENTO TASSE TENOR
DECISIONE ASSEMBLEARE
DEL 29.09.2010.
(vedi pag. 10)**

La tassa di allacciamento all'impianto dell'acquedotto viene calcolata in per cento sul valore nuovo della costruzione tenor la stima dell'assicurazione cantonale sui fabbricati, e più precisamente:

classe I costruzioni e impianti con un consumo minimo di acqua potabile come capannoni, musei, chiese, teatri e cinematografi, palestre, attrezzature sportive e rimesse, magazzini e depositi:

minimo $\frac{0.50\%}{\text{fr. 300.-}}$

classe II costruzioni con un consumo medio di acqua, come abitazioni, negozi, uffici, scuole e fabbriche:

minimo $\frac{1.00\%}{\text{fr. 1'000.-}}$

classe III costruzioni con un elevato consumo di acqua, come alberghi, ristoranti, ospedali, stazioni, mattatoi, caseifici e inoltre esercizi e fabbriche con un elevato consumo di acqua:

minimo $\frac{2.00\%}{\text{fr. 2'500.-}}$

Art. 24 Diritto di pegno

Per tutte le tasse, l'Azienda può chiedere l'iscrizione di un pegno legale ai sensi dell'art. no. 162 della legge d'introduzione al CCS.

VI. Disposizioni penali e transitorie

Art. 25 Multe

Le contravvenzioni al presente regolamento vengono punite con multe fino a fr. 10'000.- (diecimila).

Art. 26 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea comunale. Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate tutte le precedenti disposizioni ed i decreti inerenti l'Azienda comunale acqua potabile.

Così deliberato dall'Assemblea comunale del 1. luglio 1988.

PER L'ASSEMBLEA COMUNALE

Il Presidente:



La Segretaria:



Approvato dal Dipartimento cantonale competente con decreto
nr. del

PER IL DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

Il Direttore

Il Segretario:



COMUNE DI VERDABBIO

CH-6538 Verdabbio

Tel.: 0041/91/827 31 44

Fax: 0041/91/827 36 70

E-mail: cancelleria@verdabbio.ch

Sito: www.verdabbio.ch

Adeguamento tasse comunali azienda acqua potabile

Modifica art. 23

TASSE

Assemblea comunale del 29 settembre 2010

Regolamento comunale azienda acqua potabile

Adeguamento tassa annua, a partire dal 01.01.2011, per il consumo di acqua tenor art. 23 del regolamento comunale approvato in data 01.07.1988, ossia:

1. Tassa base	Fr.	150.00
2. Attrezzature domestiche lavandino	Fr.	25.00
3. Attrezzature domestiche lavastoviglie	Fr.	25.00
4. Attrezzature domestiche bagno	Fr.	25.00
5. Attrezzature igieniche bide	Fr.	20.00
6. Attrezzature igieniche doccia	Fr.	30.00
7. Attrezzature igieniche gabinetto	Fr.	30.00
8. Attrezzature igieniche lavabo	Fr.	20.00
9. Autorimessa (garage)	Fr.	20.00
10. Fabbricati agricoli rubinetti esterni	Fr.	30.00
11. Fabbricati agricoli rubinetti interni	Fr.	30.00
12. Lavanderia lavatrice	Fr.	30.00
13. Lavanderia lavinox opp. lavatoio	Fr.	20.00
14. Rubinetti esterni giardini	Fr.	20.00
15. Rubinetti locali + vani	Fr.	20.00
16. Vasca agricola	Fr.	40.00

Verdabbio, 29.09.2010

Il Sindaco
Antonio Spadini



Il Segretario
Giovanni Pizzetti